

RAG. ELISABETTA CORTINI
RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. EMANUELE CORTINI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. SALVATORE RIZZO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. LUCA BORTOLAZZI
DOTTORE COMMERCIALISTA

DOTT.SSA JESSICA BELLORIO
DOTTORE COMMERCIALISTA

DOTT. CARLO MENEGOI
DOTTORE COMMERCIALISTA

Ridotto dal 2% all'1,6% il tasso di interesse legale

Dal 01/01/2026 il tasso di interesse legale passa dal 2% all'1,6%.



Di cosa parliamo

In base all'art. 1284 comma 1 del Codice Civile: "il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana **non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente** a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del **rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato** di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del **tasso di inflazione** registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo".



Novità

Con il **Decreto 10/12/2025**, pubblicato sulla G.U. 13/12/2024, n. 289, il MEF ha stabilito che "la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata all'**1,6 per cento** in ragione d'anno, **con decorrenza dal 1° gennaio 2026**".



Ricorda

La variazione del tasso di interesse legale ha effetto sulla determinazione degli interessi dovuti al fine di regolarizzare, tramite il **ravvedimento** ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, le omissioni / irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi (IVA, IRPEF, ritenute, ecc.). Il decremento del tasso di interesse legale si traduce dall'01/01/2026 in un decremento del costo del ravvedimento.



Attenzione

Per la regolarizzazione nel 2026 di violazioni commesse negli anni precedenti, gli interessi devono essere calcolati con riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità.



Ricorda

- La variazione del tasso di interesse legale ha effetto altresì sulla regolazione dei **rapporti tra debitore – creditore** e sulla **determinazione dell’usufrutto vitalizio**.
- In particolare, la modifica interessa una serie di rapporti economici tra le parti disciplinati dal Codice Civile, tra i quali ad esempio:
 - ✓ danni nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224);
 - ✓ interessi nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1282);
 - ✓ interessi compensativi sul prezzo (art. 1499);
 - ✓ anticipazione all’affittuario (art. 1652);
 - ✓ interessi sulle somme riscosse, contratto di mandato, a carico del mandatario (art. 1714);
 - ✓ spese e compenso del mandatario (art. 1720);
 - ✓ interessi, contratto di mutuo (art. 1815);
 - ✓ interessi, conto corrente (art. 1825).
- La modifica del tasso degli interessi legali opera anche in materia di **locazioni immobiliari**, relativamente al calcolo degli interessi maturati a favore del conduttore sul deposito cauzionale.



Attenzione

Per i crediti riferiti a **operazioni di natura commerciale** che hanno ad oggetto, in via esclusiva o prevalente, la cessione di beni o la prestazione di servizi a titolo oneroso, gli interessi “automatici” non sono determinati con riferimento alla misura dell’interesse legale bensì sulla base del tasso di interesse fissato semestralmente dalla BCE, maggiorato di 8 punti percentuali (12 per i prodotti alimentari deteriorabili).



Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.